



**MODALITÀ E CONDIZIONI CONTRATTUALI (MCC)
PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI
CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE
ALLE RETI ELETTRICHE DI
ARETI S.P.A.**

Sommario

1.	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2.	CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	3
3.	DEFINIZIONI	3
4.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONNESSIONE	5
5.	RICHIESTA DI CONNESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA.....	6
5.1.	AMBITO DI APPLICAZIONE	6
5.2.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE	6
5.3.	DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE.....	7
5.4.	VERIFICHE PROCEDURALI.....	8
5.5.	CONCLUSIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE	8
5.5.1	NEL CASO DI LAVORI SEMPLICI	8
5.5.2	CASO DI LAVORI SEMPLICI NON LIMITATI ALL'APPARECCHIATURA DI MISURA E DI LAVORI COMPLESSI.....	9
5.6.	TEMPI DI ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE.....	10
6.	RICHIESTA DI CONNESSIONE CON PROCEDURA ORDINARIA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE.....	11
6.1	TEMPI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO	14
6.2	MODIFICA DEI TEMPI DEL PREVENTIVO PER CAUSE INDIPENDENTI DA ARETI.....	14
6.3	COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE	15
6.4	CONTENUTI DEL PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE	15
6.5	MODIFICA DEL PREVENTIVO	17
6.6	VALIDITÀ DEL PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE	17
6.7	PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI	17
6.8	TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RETE PER LA CONNESSIONE	18
6.9	REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE.....	18
7.	COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI RETE.....	20
8.	CONSEGNA DEGLI IMPIANTI DI RETE.....	21
9.	ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE.....	21
10.	RICHIESTE DI CONNESSIONE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI POTENZA INFERIORE A 800W DIVERSI DA IMPIANTI PLUG & PLAY	22
11.	CORRISPETTIVI PER LE RICHIESTE DI CONNESSIONE	23
11.1	CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO	23

11.2	CORRISPETTIVO LA CONNESSIONE	24
11.3	CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' INERENTI I PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI.....	27
11.4	CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' DI COLLAUDO	29
12.	PAGAMENTO FATTURE.....	30
13.	FIDEIUSSIONE	30
14.	SISTEMI DI ACCUMULO	31
15.	LOTTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE.....	31
16.	MODIFICHE ALLO STATO DELLE RICHIESTE DI CONNESSIONE	32
16.1	VOLTURA DELLA RICHIESTA	32
16.2	RINUNCIA ALLA CONNESSIONE / DISMISSIONE / MESSA IN CONSERVAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE	33
17.	NORME DI RINVIO E FORO COMPETENTE.....	33
18.	INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY	33
19.	RIFERIMENTI ARETI.....	34
20.	Allegati	34

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

areti S.p.A. (di seguito areti), in qualità di gestore della rete di distribuzione di energia elettrica di Roma e Formello, con il presente documento definisce le Modalità di Connessione e Condizioni Contrattuali (di seguito MCC) delle richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica alla propria rete, in conformità alle disposizioni normative applicabili.

2. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La delibera ARG/elt 99/08 emessa dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA ovvero Autorità), con l'Allegato A e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto il "Testo Integrato delle Condizioni Tecniche ed Economiche per la Connessione alle reti con obbligo di Connessione di terzi degli Impianti di Produzione" (di seguito TICA). La delibera ARERA ARG/elt 33/08 ha definito la norma CEI 0-16 quale "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi o passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica". In riferimento ai requisiti tecnici dei sistemi di accumulo, è fatto esplicito riferimento alle Norme CEI 0-21 e CEI 0-16, rispettivamente per le connessioni in Bassa Tensione (BT) e in Media Tensione (MT).

Le modalità e condizioni contrattuali stabilite nel presente documento potranno essere modificate a seguito di nuove determinazioni dell'Autorità, ovvero a seguito della entrata in vigore di nuove norme di legge o per altre cause, tra le quali, ad esempio, significative variazioni dei prezzi di mercato relative alle prestazioni (forniture, appalti, ecc.) per la realizzazione degli impianti per la connessione, oppure a seguito di innovazioni tecnologiche.

Nel rispetto delle disposizioni applicabili, areti si riserva di modificare le modalità e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche, in funzione delle esigenze del servizio di distribuzione.

Le presenti MCC sono pubblicate sul sito internet della società www.areti.it alla Sezione Servizi - Connessione impianti di produzione.

3. DEFINIZIONI

Si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali definizioni di cui all'art. 1.1 del TICA, richiamate nel presente documento:

- **Richiedente:** soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti di produzione di energia elettrica. Il Richiedente è il soggetto che intende realizzare ed esercire l'impianto di produzione o un suo mandatario con rappresentanza;
- **Produttore di energia elettrica o Produttore:** persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto. Egli è l'intestatario dell'impianto di produzione nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione;
- **Cliente finale:** persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con l'obbligo di connessione di terzi anche attraverso reti o linee private;
- **STMG:** Soluzione Tecnica Minima Generale;
- **STMD:** Soluzione tecnica minima di dettaglio elaborata in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni per la connessione e rappresentante il documento di riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti;

- **SSPC** (Sistemi semplici di produzione e consumo): insieme di sistemi elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all'interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico;
- **ASSPC** (Altri sistemi semplici di produzione e consumo): insieme delle seguenti sottocategorie di SSPC:
 - I sistemi efficienti di utenza (SEU);
 - I sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza diversi dalle cooperative storiche e dai consorzi storici;
 - Gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP);
 - Altri sistemi esistenti (ASE).

Con riferimento alle configurazioni ammissibili di connessione alla rete tramite lo stesso punto di impianti di produzione e di impianti di consumo, si rimanda a quanto richiamato nella norma CEI 0-16 e nella norma CEI 0-21.

- **Impianto di produzione** è l'insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell'energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l'edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l'insieme, funzionalmente interconnesso:
 - delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica;
 - dei gruppi di generazione dell'energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi;
- **Impianto di produzione "Plug & Play"** è un impianto di produzione di potenza attiva nominale inferiore o uguale a 350 W che risulta completo e pronto alla connessione diretta tramite spina a una presa dedicata e visivamente identificabile rispetto alle altre prese all'interno dell'impianto elettrico dell'unità di consumo. Tale impianto di produzione e il relativo impianto di utenza sono realizzati secondo quanto definito dalla Norma CEI 0-21;
- **Impianto per la connessione** è l'insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L'impianto per la connessione è costituito dall'impianto di rete per la connessione e dall'impianto di utenza per la connessione;
- **Impianto di rete per la connessione** è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;
- **Impianto di utenza per la connessione** è la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente. L'impianto di utenza per la connessione, a sua volta, può essere distinto in:
 - una parte interna al confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione fino al medesimo confine di proprietà o al punto di connessione qualora interno al predetto confine di proprietà;
 - una parte compresa tra il confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione. Nel caso in cui il punto di connessione è interno al confine di proprietà, tale parte non è presente;
- **Tempo di realizzazione della connessione** è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;
- **Unità di consumo (UC)** è un insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi ad una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa

coincide con la singola unità immobiliare o con l'insieme costituito dalla singola unità immobiliare e dalle sue relative pertinenze. Il predetto insieme può anche coincidere con un insieme di unità immobiliari a condizione che ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- sono unità immobiliari localizzate su particelle catastali contigue in un unico sito produttivo e nella piena disponibilità della medesima persona giuridica;
- sono unità immobiliari utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate in via esclusiva alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio;

Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l'attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui ai commi 5.2 e 5.3 del TIC. Ad ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell'energia elettrica prelevata, un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui all'articolo 2, comma 2.2 del TIT;

- **Unità di produzione (UP)** è l'insieme di uno o più gruppi di generazione connessi alle reti pubbliche anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza e nella disponibilità di un utente del dispacciamento, raggruppati secondo le modalità definite da Terna nel Capitolo 4 al Codice di rete ed approvate dall'Autorità, e tali che le immissioni di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Le unità di pompaggio sono considerate unità di produzione;
- **GAUDI** è il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONNESSIONE

Le richieste di connessione con potenza di immissione fino a 6.000 KW alla rete di distribuzione di energia elettrica di competenza di areti, devono essere effettuate esclusivamente mediante la registrazione al portale "Gestione delle richieste di Connessione Attiva" (**GeCa**) e l'utilizzo della modulistica ivi presente, accessibile dal sito www.aret.it.

Le richieste di connessione con potenza di immissione maggiore di 6.000 KW e fino a 10.000 KW, devono essere inoltrate all'indirizzo aret@pec.aret.it. Eventuali richieste di connessione BT/MT/AT recapitate con modalità diverse da quelle indicate, saranno respinte.

Ai sensi dell'art. 6.1 del TICA, la richiesta di nuova connessione per impianti diversi dagli impianti fotovoltaici e dagli impianti di microgenerazione, deve essere presentata:

- ad areti se la potenza in immissione richiesta è inferiore a 10.000 kW;
- a Terna se la potenza in immissione richiesta è uguale o superiore a 10.000 kW¹.

Ai sensi dell'art. 6.2 del TICA, la richiesta di adeguamento di una connessione esistente per la tipologia di impianti di cui all'art. 6.1, deve essere presentata:

- ad areti, se l'utenza è già connessa alla rete di distribuzione;
- a Terna, se l'utenza è già connessa alla rete di trasmissione nazionale.

¹ Le richieste di connessione alla rete elettrica AT, ricevute da Terna sono inoltrate ai gestori territorialmente competenti; con riferimento ai comuni di Roma e Formello, Terna inoltra le richieste di connessione ad areti, all'indirizzo aret@pec.aret.it

Ai sensi dell'art. 6.7 del TICA, le richieste di adeguamento della connessione esistente, qualora relative a interventi nell'impianto di produzione non alteranti la configurazione inserita in GAUDÌ o sull'impianto elettrico dell'utente, che non comportano interventi da parte di areti sul punto di connessione o sulla rete esistente, né la realizzazione di sviluppi di rete, devono essere presentate ad areti mediante comunicazione di aggiornamento da inviare all'indirizzo areti@pec.aretiti.it e in copia conoscenza a connessioniattive@aretiti.it.

5. RICHIESTA DI CONNESSIONE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

5.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le richieste di connessione con procedura semplificata definite nel presente capitolo si applicano esclusivamente per le tipologie di impianti di produzione e caratteristiche definite di seguito.

- 1) Impianti Fotovoltaici aventi le caratteristiche previste dall'art. 1 del D.M. 2 agosto 2022, e che inoltre:
 - sia ubicato presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi e per i quali siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto per la connessione del gestore di rete eseguiti attraverso lavori semplici come definiti nel TICA;
 - avrà, al termine dell'intervento, una potenza nominale complessiva non superiore 200 kW;
 - per il quale sia contestualmente richiesto il ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE, ivi inclusi i regimi dello scambio sul posto e del ritiro dedicato ovvero si opti per la cessione a mercato dell'energia elettrica immessa in rete mediante il conferimento ad una controparte diversa dal GSE del mandato alla sottoscrizione del contratto di dispacciamento con Terna.
- 2) Impianti di Microgenerazione ovvero impianti di produzione di energia elettrica con tecnologia microgenerazione ad Alto Rendimento ovvero microgenerazione alimentati da Fonti Rinnovabili aventi il complesso di caratteristiche previste dal Decreto Ministeriale (DM) 16 marzo 2017:
 - Realizzazione presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in Bassa o Media Tensione;
 - Potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
 - Alimentazione da biomasse, biogas, bioliquidi ovvero da gas metano o GPL;
 - Contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto;
 - Ove ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 42/04, non determini alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici;
 - Capacità di generazione inferiore a 50 kW_e;
 - Assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.

5.2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

Le richieste di connessione per gli impianti di produzione di cui al par. 5.1 devono essere presentate dal Richiedente ad areti attraverso la presentazione del Modello Unico parte 1 e, all'atto della conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, del Modello Unico parte 2. Ai sensi del TICA, il soggetto Richiedente la connessione dell'impianto di produzione a mezzo della procedura

semplificata con Modello Unico è coincidente con il soggetto che riveste la qualifica di Produttore di energia elettrica.

I Modelli Unici parte 1 e parte 2 per la presentazione delle richieste di connessione di cui al par. 5.1, sono disponibili sul Portale **GeCa**; all'atto dell'inserimento della richiesta di connessione nel Portale è necessario

- il caricamento degli allegati indicati nei rispettivi Modelli Unici parte 1 e parte 2 e di eventuali integrazioni necessarie ad areti ai fini della corretta evasione della richiesta di connessione
- l'inserimento di un recapito email valido e attivo
- il salvataggio del *codice richiesta*, automaticamente generato all'atto di inserimento della richiesta di connessione.

5.3. DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

La richiesta di connessione, in funzione della tipologia di impianto di produzione, dovrà essere completa dei seguenti documenti accessibili unicamente dal portale GeCa:

1. Impianti fotovoltaici ex D.M. 2 agosto 2022

- Modello Unico parte I;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto di produzione alla regola dell'arte ai sensi della vigente normativa;
- Schema elettrico unifilare dell'impianto includente le informazioni previste per lo schema unifilare di misura, redatto ai sensi della specifica tecnica di misura (CV-MIS-03, disponibile sul sito di areti);
- Scansione documento di identità;
- Allegato riportante i dati tecnici del Sistema di Accumulo (solo qualora l'impianto di produzione sia caratterizzato anche dalla presenza di un sistema di accumulo);
- Eventuale delega alla presentazione della domanda rilasciata dal Cliente Finale titolare del punto di connessione per la presentazione della domanda di modifica della connessione esistente, nonché il mandato con rappresentanza del cliente finale ai fini dell'accettazione del contratto di scambio sul posto (solo qualora il Richiedente non sia coincidente con il cliente finale titolare del punto di connessione oggetto della richiesta);
- Ricevuta del pagamento del corrispettivo onnicomprensivo, pari a 100 euro oltre Iva.

2. Impianti di microgenerazione ex D.M. 16 marzo 2017

- Modello Unico parte I;
- Dati Tecnici Microgenerazione;
- Scansione documento di identità;
- Eventuale delega alla presentazione della domanda rilasciata dal Cliente Finale titolare del punto di connessione per la presentazione della domanda di modifica della connessione esistente, nonché il mandato con rappresentanza del cliente finale ai fini dell'accettazione del contratto di scambio sul posto (solo qualora il Richiedente non sia coincidente con il cliente finale titolare del punto di connessione oggetto della richiesta);
- Schema elettrico unifilare dell'impianto includente le informazioni previste per lo schema unifilare di misura, redatto ai sensi della specifica tecnica di misura (CV-MIS-03, disponibile sul sito di areti);

- Schema generale di funzionamento / Schema termico completo dell'impianto;
- Solo per gli impianti di potenza superiore a 25 kW_e, segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio (SCIA) corredata da asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità ai requisiti di prevenzione incendi;
- Allegato riportante i dati tecnici del Sistema di Accumulo (solo qualora l'impianto di produzione sia caratterizzato anche dalla presenza di un sistema di accumulo)
- Ricevuta del pagamento del corrispettivo onnicomprensivo, pari a 100 euro oltre Iva.

Inoltre, il Richiedente, in qualità di Produttore di energia elettrica, dovrà specificare la modalità di cessione dell'energia elettrica immessa in rete, come di seguito indicato:

- scambio sul posto
- ritiro dedicato
- accesso ai meccanismi incentivanti (art. 7 co. 1 lettera a) e art. 8 D.Lgs. 199/21)
- cessione al mercato mediante conferimento ad una controparte diversa dal GSE del mandato alla sottoscrizione del contratto di dispacciamento con Terna.

5.4. VERIFICHE PROCEDURALI

areti, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di caricamento del Modello Unico parte I effettuerà le seguenti attività:

- verifica la rispondenza dei requisiti dell'impianto di produzione in funzione della tipologia di richiesta. Qualora la richiesta necessiti di integrazioni, le stesse verranno notificate nella pagina personale del Richiedente nel Portale e, se necessario, a mezzo di comunicazione al recapito e-mail o telefonico registrato in fase di inserimento della richiesta di connessione
- verifica e definizione, tramite eventuale sopralluogo, della tipologia di lavori necessari per la connessione dell'impianto di produzione alla rete elettrica di areti.

5.5. CONCLUSIONE DELLA RICHIESTA DI CONNESSIONE

5.5.1 NEL CASO DI LAVORI SEMPLICI

Ai sensi dell'art.1 comma 1 del TICA, si definiscono lavori semplici ai fini della connessione alla rete elettrica i lavori costituiti dalle attività di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto di areti, eseguiti a mezzo di interventi limitati alla posa, programmazione e attivazione del contatore di misura dell'energia prodotta e alla riprogrammazione del contatore di misura dell'energia scambiata con areti. Qualora la connessione dell'impianto di produzione, ai fini della connessione, sia caratterizzata dai lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura, areti, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di presentazione del Modello Unico parte I, provvede a:

- addebitare al Richiedente il corrispettivo onnicomprensivo per la connessione, pari a 100 euro oltre Iva;
- notificare al Richiedente a mezzo portale l'avvio della procedura di connessione con indicazione del codice di rintracciabilità associato alla richiesta di connessione, della tipologia di lavori necessari ai fini della connessione e delle indicazioni sulle eventuali opere necessarie a carico del Richiedente;

- notificare al Richiedente a mezzo PEC la copia delle ricevute di trasmissione del Modello Unico parte I agli enti preposti dai Decreti Ministeriali di riferimento;
- notificare al Richiedente, nella rispettiva pagina personale del Portale, il Regolamento di Esercizio.

Il Richiedente, al fine della conclusione della richiesta di connessione con procedura semplificata, successivamente alla conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e delle opere strettamente ed eventualmente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, è tenuto a caricare nella propria pagina personale del Portale, i seguenti documenti in funzione della tipologia di impianto di produzione:

- 1) Impianti fotovoltaici
 - Modello Unico parte 2;
- 2) Impianti di microgenerazione
 - Modello Unico parte 2;
 - Scheda tecnica dell'Unità di microgenerazione;
 - Relazione tecnica di riconoscimento CAR (nel caso di impianti ad Alto Rendimento);
 - Dichiarazione del costruttore dell'unità di microgenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche (assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinino variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica, ad esempio nel caso di impianti di microgenerazione ad Alto Rendimento).

Il Richiedente con il caricamento del Modello Unico parte 2:

- Dichiaro di aver preso visione e di aver accettato il regolamento di esercizio e il contratto per l'erogazione del servizio di scambio sul posto con il GSE;
- Autorizzo il GSE a procedere all'accredito dei proventi derivanti dall'erogazione del servizio di scambio sul posto sul conto corrente associato al codice IBAN indicato.

areti, a valle del ricevimento del Modello Unico parte 2, provvede a notificare a mezzo PEC la trasmissione del Modello Unico parte 2 agli enti preposti dai Decreti Ministeriali di riferimento.

5.5.2 CASO DI LAVORI SEMPLICI NON LIMITATI ALL'APPARECCHIATURA DI MISURA E DI LAVORI COMPLESSI

Ai sensi dell'art.1 comma 1 del TICA, si definiscono lavori complessi ai fini della connessione alla rete elettrica i lavori costituiti dalle attività di realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto di areti nelle casistiche non comprese nella definizione di Lavori Semplici. Qualora la connessione dell'impianto di produzione, ai fini della connessione, sia caratterizzata da lavori complessi, areti, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di presentazione del Modello Unico parte I, provvede a:

- Notificare al Richiedente a mezzo email il preventivo per la connessione;
- Addebitare al Richiedente il corrispettivo economico per l'ottenimento del preventivo, definito in funzione alla potenza richiesta in immissione;
- Notificare al Richiedente a mezzo portale l'avvio della procedura di connessione con indicazione del codice di rintracciabilità associato alla richiesta di connessione, della tipologia di lavori necessari ai fini della connessione e delle indicazioni sulle eventuali opere necessarie a carico del Richiedente;

- Notificare al Richiedente a mezzo PEC la copia delle ricevute di trasmissione del Modello Unico parte 1 agli enti preposti dai Decreti Ministeriali di riferimento
- Notificare al Richiedente nella rispettiva pagina personale del Portale, il Regolamento di Esercizio.

L'accettazione del preventivo ai sensi dell'art. 7.2 del TICA deve avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento e al caricamento, da parte del Richiedente, dei seguenti documenti nella propria pagina personale del Portale:

- 1) Impianti fotovoltaici
 - Modello Unico parte 2;
 - Modulo di Accettazione del Preventivo;
 - Documento di attestazione di avvenuto pagamento del corrispettivo per la connessione
- 2) Impianti di microgenerazione
 - Modello Unico parte 2;
 - Modulo di Accettazione del Preventivo;
 - Documento di attestazione di avvenuto pagamento del corrispettivo per la connessione;
 - Scheda tecnica dell'Unità di microgenerazione;
 - Relazione tecnica di riconoscimento CAR (solo nel caso di impianti di microgenerazione ad Alto Rendimento);
 - Dichiarazione del costruttore dell'unità di microgenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche

Il Richiedente con il caricamento del Modello Unico parte 2:

- Dichiara di aver preso visione e di aver accettato il regolamento di esercizio e il contratto per l'erogazione del servizio di scambio sul posto con il GSE;
- Autorizza il GSE a procedere all'accredito dei proventi derivanti dall'erogazione del servizio di scambio sul posto sul conto corrente associato al codice IBAN indicato.

areti, a valle del ricevimento del Modello Unico parte 2, provvede a notificare a mezzo PEC la trasmissione del Modello Unico parte 2 agli enti preposti dai Decreti Ministeriali di riferimento.

5.6. TEMPI DI ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE

Il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data di ricevimento, da parte di areti, dell'accettazione del preventivo corredata dai suddetti documenti necessari.

Qualora vi sia la presenza di opere per la connessione a carico del Richiedente, il termine previsto per la realizzazione della connessione è 30 giorni lavorativi (per lavori semplici) e di 90 giorni lavorativi (per lavori complessi) a decorrere dalla data di ricevimento, da parte di areti, di tale comunicazione ovvero, se posteriore, dal termine ultimo previsto per il rilascio di eventuali atti autorizzativi.

Nel caso in cui l'impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture in alta tensione, areti comunica il tempo di realizzazione della connessione, espresso in giorni lavorativi, nel preventivo per la connessione, descrivendo gli interventi da effettuare sulle infrastrutture in alta tensione.

Areti, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della parte 2 del Modello Unico, inserisce le relative informazioni nel sistema Gaudi, ivi inclusa la data di fine lavori dell'impianto di produzione e la data di ricevimento della parte 2 del citato modello.

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di corretta ricezione del Modello Unico parte 2 o, qualora vi sia presenza di opere per la connessione, a decorrere dalla data di attivazione su GAUDÌ dello stato di “UP Abilitata ai fini dell’Attivazione e dell’Esercizio” e “Impianto Abilitato ai fini dell’Attivazione e dell’Esercizio”, areti provvederà a comunicare al Richiedente le possibili date per l’appuntamento, finalizzato all’attivazione dell’impianto di produzione.

Areti, prima dell’attivazione della connessione, provvederà a comunicare agli enti preposti dai Decreti Ministeriali di riferimento la ricezione del Modello Unico parte 2 e, all’atto di attivazione della connessione, redigerà il verbale di attivazione (o di mancata attivazione) della connessione. Qualora il Produttore si opponga all’accesso del personale di areti in sede di attivazione della connessione, areti non procederà all’attivazione della connessione sospendendo il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e comunicando tale azione al Produttore stesso e al GSE nel caso in cui l’impianto di produzione possa essere ammesso a beneficiare di incentivi.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, si fa riferimento all’art. 10 TICA.

6. RICHIESTA DI CONNESSIONE CON PROCEDURA ORDINARIA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE

Ai sensi dell’art. 6 del TICA, la richiesta di nuova connessione ovvero di adeguamento della connessione già esistente² per impianti diversi da impianti fotovoltaici e diversi da impianti di microgenerazione, deve specificare i seguenti dati, mediante compilazione delle sezioni presenti sul portale GeCa, allegando la relativa documentazione.

In particolare, è richiesto quanto di seguito indicato:

- a) i dati identificativi del Richiedente;
- b) il valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, espressa in kW;
- c) la potenza nominale dell’impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell’aumento di potenza dell’impianto di generazione elettrica installato;
- d) in caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, i dati identificativi del punto di connessione esistente, unitamente alla potenza già disponibile in immissione e alla potenza già disponibile in prelievo;
- e) la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica o, nel caso in cui la richiesta riguardi l’installazione di un sistema di accumulo, indicare che si tratta di un sistema di stoccaggio dell’energia elettrica;
- f) la data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto, la data di conclusione dei lavori e la data di entrata in esercizio dell’impianto di produzione;
- g) eventuali esigenze tecniche dell’utente della rete che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione (da indicare nel campo *note*);
- h) un piano particellare dell’opera che evidenzia le proprietà dei terreni sui quali l’impianto di produzione è destinato ad insistere;

² In entrambi i casi la potenza richiesta in immissione deve essere inferiore a 10.000 KW altrimenti per potenze superiori le richieste devono essere presentate dal Richiedente direttamente a Terna

- i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la disponibilità (proprietà o diritti di utilizzo) del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. Tale documento non è richiesto laddove la procedura autorizzativa richieda l'esistenza di un preventivo per la connessione già accettato;
- j) nel caso di impianti cogenerativi, l'attestazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, del rispetto delle condizioni di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, evidenziando l'eventuale qualifica di impianto di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) di cui al D.M.;
- k) nel caso di centrali ibride, l'eventuale attestazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rispetto o meno delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, sulla base dei dati di progetto;
- l) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo determinato secondo i criteri descritti al paragrafo 11.1;
- m) la potenza nominale relativa all'alimentazione dei servizi ausiliari, espressa in kW, indicando separatamente, qualora presente, la potenza nominale del sistema di accumulo;
- n) la potenza richiesta in prelievo al termine del processo di connessione, espressa in kW, precisando se è relativa alla sola alimentazione degli ausiliari di impianto o anche ad un altro centro di consumo; nei casi in cui la potenza richiesta in prelievo non contempli i servizi ausiliari (o li contempli in parte), occorre indicare i diversi punti di connessione attraverso cui avviene l'alimentazione dei servizi ausiliari;
- o) lo schema unifilare, firmato da un tecnico abilitato, relativo a:
 - i. parte di impianto allo stesso livello della tensione di consegna, ivi compresi i trasformatori dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di tensione, nonché i dispositivi rilevanti ai fini della connessione (dispositivo generale, di interfaccia e generatore)
 - ii. i punti di misura di produzione e di scambio e, qualora presenti, i punti di misura dell'energia elettrica assorbita e rilasciata dai sistemi di accumulo, a prescindere dal livello di tensione a cui detti dispositivi e punti di misura appartengono
 - iii. lo schema unifilare, redatto ai sensi delle Norme CEI deve evidenziare, se presenti, i sistemi di accumulo specificando il tipo di alimentazione (monodirezionali o bidirezionali) e il tipo di installazione (lato produzione o post produzione), gli ulteriori punti di connessione con altre reti, il relativo livello di tensione e POD, nonché l'eventuale presenza di dispositivi che impediscono di mettere in parallelo, anche transitoriamente, le reti su cui insistono i predetti punti, nonché il punto di connessione oggetto di adeguamento;
- p) la destinazione d'uso dell'energia elettrica prelevata, precisando
 - i. se l'energia elettrica prelevata viene unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari o anche di altri carichi;
 - ii. in caso contrario, la tipologia di cliente, evidenziando se il cliente è domestico;
- q) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/11, nel caso di potenze in immissione richieste superiori a 1 MW;

-
- r) l'eventuale suddivisione dell'impianto in diverse sezioni per le quali si prevede un'entrata in esercizio in tempi differenti;
 - s) nel caso di adeguamento della connessione esistente, la presenza di altri impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi mediante lo stesso punto di connessione;
 - t) la destinazione commerciale dell'energia elettrica prodotta, precisando:
 - i. autoconsumo e vendita
 - ii. vendita esclusiva al netto dell'autoconsumo da ausiliari
 - iii. scambio sul posto
 - iv. ritiro dedicato;
 - u) l'intenzione di richiedere gli incentivi previsti dalle normative vigenti, indicando la tipologia;
 - v) l'eventuale esistenza di altri richiedenti con cui potrebbe essere possibile condividere l'impianto di rete per la connessione, qualora il Richiedente disponga di informazioni;
 - w) l'eventuale autorizzazione a fornire i dati di cui al presente comma ad altri richiedenti e/o altri gestori di rete ai fini dell'attivazione del coordinamento tra gestori e ai fini dell'eventuale condivisione dell'impianto di rete per la connessione;
 - x) un recapito di posta elettronica certificata che, qualora non sia disponibile il portale informatico, consenta l'invio, da parte del gestore di rete, di comunicazioni che necessitano l'immediato ricevimento da parte del Richiedente;
 - y) nei soli casi in cui si voglia realizzare un ASSPC o si vogliano apportare modifiche alla connessione di un SSPC:
 - i. le informazioni necessarie ad identificare chi sia il cliente finale a cui dovrà essere intestata la titolarità della connessione ed il relativo POD;
 - ii. la tipologia di ASSPC che si vuole realizzare, sulla base delle definizioni di ASSPC di cui al TISSPC o la tipologia di SSPC oggetto della richiesta di modifica della connessione esistente;
 - z) i dati anagrafici del soggetto che, in relazione all'impianto per il quale si sta presentando richiesta di connessione, rivestirà la qualifica di Produttore di energia elettrica, se diverso dal Richiedente:
 - i. Ragione sociale ovvero, nel caso di persone fisiche, Cognome e Nome, luogo e data di nascita;
 - ii. Partita IVA ovvero, nel solo caso di persona fisica il Codice fiscale;
 - iii. indirizzo della sede legale (sede italiana nel caso di società estere) ovvero, nel caso di persona fisica, indirizzo di residenza (domicilio italiano in caso di residenti all'estero), con indicazione del CAP e del Codice ISTAT del Comune;
 - aa) un indirizzo e-mail e un recapito telefonico del soggetto che rivestirà la qualifica di Produttore.

Si rammenta la necessità di salvataggio del codice richiesta automaticamente generato all'atto di inserimento della richiesta di connessione.

Qualora le richieste non siano corredate da tutte le informazioni previste, areti ne dà tempestivamente comunicazione al Richiedente, con le medesime modalità di ricevimento della richiesta.

6.1 TEMPI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO

Ai sensi dell'art. 7 del TICA, per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in alta e altissima tensione (Parte IV TICA) art. 19.3, i tempi sono indicati nelle MCC del gestore e sono pari a 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, sempre che quest'ultima sia corredata di tutte le informazioni prescritte, e se la soluzione tecnica per la connessione prevede l'interessamento di un gestore di rete diverso da areti, il tempo, sopra indicato, di messa a disposizione del preventivo è elevato a 90 giorni lavorativi. Il maggior tempo complessivo deriva dalla necessità di coinvolgere preliminarmente il gestore di rete interessato alla connessione.

areti verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione allegata alla richiesta di connessione o di adeguamento della connessione già esistente, elabora il preventivo e lo mette a disposizione del Richiedente entro il termine di seguito indicato, in funzione della potenza in immissione richiesta:

Tempo di messa a disposizione del preventivo	Potenza in immissione richiesta (kW)
20 (venti) giorni lavorativi	Fino a 100 kW
45 (quarantacinque) giorni lavorativi	Oltre 100 kW e fino a 1.000 kW
60 (sessanta) giorni lavorativi	Superiore a 1.000 kW

Il preventivo per la connessione secondo la soluzione tecnica minima generale (STMG), ha validità pari a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento del preventivo da parte del Richiedente, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del Richiedente, la richiesta di connessione si intende decaduta.

6.2 MODIFICA DEI TEMPI DEL PREVENTIVO PER CAUSE INDIPENDENTI DA ARETI

Qualora sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo e il Richiedente chieda di rimandare l'appuntamento fissato da areti, il tempo intercorrente tra la data proposta dal gestore di rete e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione.

Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori del livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione da parte di areti, è incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi.

Il Richiedente può accettare il preventivo o richiederne una modifica ad areti. Una volta accettato il preventivo, il Richiedente procede alla realizzazione delle opere a sua cura necessarie per la realizzazione della connessione e indicate nel preventivo stesso. È inoltre tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro 12 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del

preventivo, ad eccezione dei casi di impossibilità a causa della mancata conclusione dei procedimenti di autorizzazione o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al Richiedente.

6.3 COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE

Si può verificare il caso in cui la richiesta di connessione presentata ad areti possa essere concretamente soddisfatta solo mediante una soluzione tecnica che prevede di connettere l'impianto di produzione ad una rete gestita da altro gestore di rete. Se non l'unica possibile, tale soluzione tecnica potrebbe risultare comunque la più vantaggiosa in termini di costi, tempi di realizzazione, difficoltà operative, interferenze con aree sensibili, ecc.

Viceversa, areti potrebbe offrire una soluzione tecnica di connessione ad un altro gestore, per una richiesta di connessione a questi presentata.

In tali casi i due gestori di rete si coordinano come previsto dall'art. 34 del TICA.

Si precisa che:

- a) il coordinamento di cui all'art. 34 del TICA modifica le tempistiche per la messa a disposizione del preventivo per la connessione;
- b) il coordinamento può avere esito negativo, e in tal caso l'erogazione del servizio di connessione resta in capo al primo gestore.

Inoltre, si può verificare il caso in cui la soluzione tecnica per la connessione prevede che l'impianto di produzione di energia elettrica venga connesso alla rete del gestore di rete al quale è presentata la richiesta di connessione, ma sia necessario anche realizzare uno o più dei seguenti interventi eseguire sviluppi di rete che interessano la rete a monte gestita da altro gestore (secondo gestore);

- a) adeguare le infrastrutture del secondo gestore, a causa della presenza di vincoli tecnici alla connessione, per renderle idonee ad una gestione attiva della rete;
- b) realizzare, sempre a causa della presenza di vincoli tecnici alla connessione, nuovi punti di connessione tra la rete di areti e la rete di altro distributore o di Terna.

In questi casi i gestori di rete interessati attuano opportune forme di coordinamento di natura tecnica ed economica, in conformità a quanto previsto dall'art. 35 del TICA.

6.4 CONTENUTI DEL PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE

areti esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione, recante:

- a) La tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra lavori semplici e lavori complessi;
- b) La Soluzione Tecnica Minima Generale per la connessione MT definita secondo i contenuti dell'art. 8 e per la connessione AT, definita dall'art. 20 TICA
- c) Le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione a cura del Richiedente nel punto di connessione, nonché le altre opere di competenza del Richiedente strettamente necessarie ai fini della corretta installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta;
- d) Il corrispettivo per la connessione con evidenza delle singole voci che lo compongono e indicazione della quota parte che dovrà essere versata all'atto di accettazione del preventivo e di quella che dovrà essere versata prima dell'invio a areti della comunicazione di completamento

- delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
- e) L'elenco degli adempimenti necessari ai fini delle autorizzazioni per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
 - f) La data di prevista conclusione per la realizzazione della connessione;
 - g) Il codice di rintracciabilità identificante la richiesta di connessione, unitamente al nominativo di un responsabile di areti cui fare riferimento durante l'iter di connessione;
 - h) nel caso di connessione di un impianto di produzione da fonti rinnovabili, i riferimenti di areti ai fini della convocazione del medesimo gestore di rete nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/03;
 - i) Il codice POD per la gestione e la trasmissione dei dati tecnici relativi al punto di connessione (nel caso di nuove connessioni viene rilasciato un nuovo codice POD);
 - j) Una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del Richiedente;
 - k) La specifica tecnica sulla misura;
 - l) Le responsabilità inerenti il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta immessa e prelevata, e i criteri (in termini di posizionamento, accessibilità e caratteristiche) che il richiedente deve rispettare nella scelta e nell'installazione delle apparecchiature di misura, nel caso in cui il medesimo ne abbia la responsabilità;
 - m) La modulistica che il Richiedente deve utilizzare all'atto dell'accettazione del preventivo;
 - n) Nel caso in cui l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia asservito a più richiedenti, le indicazioni necessarie per poter avviare il coordinamento tra i richiedenti, qualora decidessero di seguire in proprio l'iter di autorizzazione, o la realizzazione della connessione, secondo quanto previsto dal TICA;
 - o) L'informazione inerente all'eventuale realizzazione in proprio da parte del Richiedente, nel complesso o in una sua parte, dell'impianto di rete per la connessione, come previsto dall'art. 16 del TICA, specificando le tempistiche concordate;
 - p) Le attività da effettuarsi parallelamente alla connessione, in particolare:
 - Sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo e in immissione;
 - Registrazione dell'impianto di produzione in GAUDÌ e delle relative UP;
 - le comunicazioni da inoltrare ai diversi responsabili al fine di poter concludere l'iter effettuando l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto;
 - q) La planimetria idonea all'individuazione del tracciato dell'impianto di rete per la connessione e in particolare, l'eventuale punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale areti deve riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione;
 - r) Il punto di rete indicato dal Richiedente nel quale avverrà la connessione;
 - s) Qualora nel punto di rete indicato dal Richiedente non sia possibile garantire la connessione della potenza richiesta in immissione, l'indicazione della massima potenza in immissione garantita. In tal caso, areti esplicherà le cause e indicherà eventuali soluzioni alternative rispondenti alle finalità di garanzia di fornitura della massima potenza richiesta soddisfacendo, altresì, l'esigenza di minimizzazione della soluzione tecnica per la connessione.

Entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo, areti registra nel sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna, i dati anagrafici relativi al punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, il relativo POD, il codice di rintracciabilità della pratica di connessione, il valore della potenza disponibile in immissione e in prelievo al termine del processo di connessione, entrambi espressi in kW, l'indicazione sulla tipologia di punto di connessione (immissione pura o di immissione e prelievo) e nel caso di punto di immissione e prelievo, la tipologia di SSPC dichiarata in fase di richiesta di connessione.

Per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in alta e altissima tensione (PARTE IV TICA) i contenuti del preventivo sono richiamati nell'art. 19 del TICA, ed assolti nel presente paragrafo.

6.5 MODIFICA DEL PREVENTIVO

Il Richiedente può richiedere ad areti la modifica del preventivo entro il termine definito dal TICA. In tal caso, il Richiedente è tenuto a corrispondere a areti il corrispettivo pari alla metà di quello definito (par. 11 di cui all'art. 6.6 del TICA). Areti, entro le medesime tempistiche di elaborazione del preventivo, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta evidenziandone le motivazioni.

Nelle sole casistiche di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi ad Alto Rendimento, qualora il Richiedente prediliga una soluzione tecnica per la connessione maggiormente costosa rispetto a quella indicata da areti e qualora tale soluzione sia realizzabile, areti, ne tiene conto nella stesura del nuovo preventivo.

6.6 VALIDITÀ DEL PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE

Il preventivo ha validità pari a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Richiedente, per le richieste di connessione alla rete MT e validità di 60 giorni lavorativi per le richieste di connessione alla rete AT.

Nessun corrispettivo non espressamente indicato nel preventivo sarà preteso da areti nei confronti del Richiedente, fatto salvo eventuali adeguamenti del corrispettivo di connessione a seguito di modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa.

A seguito dell'accettazione del preventivo il Richiedente è tenuto alla realizzazione delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicato nel preventivo.

Il preventivo accettato dal Richiedente cessa di validità in mancanza di comunicazione a areti dell'avvio della realizzazione dell'impianto da connettere, entro 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione del preventivo ed entro 18 (diciotto) mesi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione, ad eccezione dei casi di impossibilità a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al Richiedente (art. 31.1 TICA).

6.7 PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Qualora la richiesta di connessione, come indicato nel preventivo, necessiti l'ottenimento di permessi e/o autorizzazioni per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, il Richiedente può avvalersi di areti.

Il preventivo per la connessione indicherà le modalità per la scelta tra le opzioni disponibili, l'elenco complessivo delle autorizzazioni necessarie e i tempi per l'ottenimento delle autorizzazioni. Qualora i termini di validità del preventivo non siano rispettati per mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o altre cause di forza maggiore non imputabili al Richiedente, lo stesso è tenuto a darne comunicazione a areti. Entro la medesima data, il Richiedente è inoltre tenuto a trasmettere a areti una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione. E' cura del Richiedente la salvaguardia dei documenti di attestazione

di invio delle informazioni suddette.

Inoltre, il Richiedente è tenuto a trasmettere a areti, con cadenza periodica di 6 (sei) mesi, una comunicazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione.

Le comunicazioni periodiche semestrali terminano a seguito della trasmissione ad areti della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti.

6.8 TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RETE PER LA CONNESSIONE

I tempi necessari per la realizzazione della connessione da parte di areti, sono dipendenti dalla tipologia di lavori necessari.

I tempi di realizzazione delle opere di rete per la connessione sono:

- 30 (trenta) giorni lavorativi per lavori semplici;
- 90 (novanta) giorni lavorativi per lavori complessi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in Media Tensione eccedente il primo chilometro.

Qualora la connessione implichi interventi sulle infrastrutture in Alta Tensione (AT), areti, nel preventivo per la connessione descrive gli interventi da effettuare in alta tensione e comunica il tempo di realizzazione della connessione, espresso in giorni lavorativi, come di seguito indicato:

Opera da realizzare	Durata (mesi/n)	Δ	Durata (mesi/k m)
Linea elettrica aerea a 150 kV	10	+	1
Linea elettrica in cavi a 150 kV	15	+	2
Cabina di consegna a 150/220 kV	22	-	-
Stallo a 150/220 kV in cabina primaria	16	-	-

Tempi di esecuzione lavori e forniture per connessioni alla rete AT

Nel caso in cui l'impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture di altri gestori di rete, si applicano le modalità di coordinamento tra gestori di rete di cui alla Parte V, Titolo II del TICA. Qualora ai fini della realizzazione della connessione sia previsto il rilascio di autorizzazioni, il tempo necessario ai fini dell'ottenimento è inteso come sospensione delle tempistiche su indicate.

6.9 REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE

L'istanza di realizzazione in proprio della connessione può essere presentata solo qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- a) la connessione da realizzare ha tensione nominale superiore a 1 kV;
- b) l'impianto di produzione di energia elettrica da connettere alla rete sia alimentato da fonte rinnovabile, oppure sia una centrale ibrida che rispetta le condizioni di cui all'art. 8, comma 6 del D.Lgs. 387/03 o, ancora, sia un impianto di cogenerazione ad alto rendimento che soddisfa i requisiti previsti dalla deliberazione 42/02 e relative verifiche.

Il Richiedente esegue in proprio la realizzazione degli impianti di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente alle condizioni stabilite dalle presenti MCC.

Qualora, per effettuare la connessione, siano necessari prevalentemente interventi sulla rete esistente, resta esclusa la possibilità di realizzazione in proprio degli impianti da parte del Richiedente. In particolare, qualora per effettuare la connessione sia necessario, come intervento prevalente, ricostruire una linea elettrica MT esistente, anche su altro tracciato e/o con altra tecnologia, e/o con ampliamento verso l'impianto da connettere alla rete, i lavori sono eseguiti esclusivamente da areti. Lo stesso vale qualora l'intervento richiesto per la connessione consista nella ricostruzione di una cabina secondaria esistente, nel cambio della tensione nominale di esercizio, ovvero nell'ampliamento della apparecchiatura MT di cabina esistente.

Per l'AT, gli impianti di rete per la connessione che possono essere progettati e realizzati dal Richiedente, su istanza del medesimo, formulata come previsto nelle presenti MCC, sono individuati nelle opere edili e impianti ausiliari (piazzale, fondazioni, fabbricato, recinzione, impianto di terra, ecc.), nonché eventuali opere edili speciali per la costruzione delle linee elettriche (manufatti di attraversamento, muri di contenimento, lavori di sbancamento e protezione, ecc.); è escluso qualsiasi lavoro o fornitura inerente alla realizzazione di linee elettriche.

Areti, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza di cui al presente paragrafo, invia al Richiedente gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi stabiliti e adottati da areti. L'esecuzione di lavori di rete da parte del Richiedente è subordinata alla sottoscrizione, tra areti e il Richiedente, di un contratto in cui vengono regolate le tempistiche, i corrispettivi e le responsabilità della realizzazione, ivi incluse quelle associate ad eventuali difetti strutturali che si dovessero presentare a seguito della acquisizione delle opere, tenendo conto che l'impianto di rete e gli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente oggetto del citato contratto potrebbero servire per dare seguito ad altre richieste di connessione.

Per gli aspetti tecnico-procedurali si rinvia all'Allegato 4.

La documentazione attestante il pagamento del corrispettivo di collaudo a preventivo deve essere inviata ad areti contestualmente all'invio del progetto esecutivo per l'ottenimento del parere di rispondenza ai requisiti tecnici.

A seguito dell'ottenimento del parere positivo sulla rispondenza del progetto ai requisiti tecnici, il Richiedente avvia i lavori.

Il Richiedente deve provvedere alla realizzazione dei vani di alloggiamento dei Gruppi di Misura, secondo quanto indicato nella specifica di misura CV-MIS-03, allegata al presente documento.

Per quanto attiene alla connessione dell'impianto di produzione, si rimanda alla norma CEI 0-21.

Le informazioni relative agli adempimenti previsti da parte del Richiedente durante la fase di esercizio dell'impianto fotovoltaico, sono riportate nel regolamento di esercizio sottoscritto tra areti ed il Produttore.

areti, durante la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione da parte del Richiedente, effettua, ove necessario e in contraddittorio con il Richiedente, le verifiche in corso d'opera. A conclusione di ciascuna verifica in corso d'opera viene redatto un verbale, sottoscritto da areti e dal Richiedente, attestante le attività svolte.

Al termine della realizzazione in proprio, il Richiedente invia ad areti la comunicazione del termine dei lavori, unitamente a tutta la documentazione necessaria per il collaudo, l'esercizio e la gestione dei relativi tratti di rete.

areti, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione del termine dei lavori di cui sopra, effettua in contraddittorio con il Richiedente il collaudo finale funzionale alla messa in esercizio dell'impianto di rete per la connessione e redige un verbale, sottoscritto da areti e dal

Richiedente, attestante le attività svolte e il tempo impiegato. A conclusione delle attività di collaudo areti calcola il corrispettivo di collaudo a conguaglio sulla base delle ore effettive, opportunamente dettagliate e motivate, dedicate a ciascuna delle tre fasi dell'attività di collaudo medesima, ivi comprese quelle dedicate agli eventuali ulteriori collaudi finali nel caso in cui i precedenti collaudi finali abbiano avuto esito negativo. La differenza tra il corrispettivo di collaudo a conguaglio e il corrispettivo di collaudo a preventivo viene versata, entro 60 giorni lavorativi dal completamento del collaudo, dal Richiedente ad areti se positiva ovvero da areti al Richiedente se negativa. In caso di ritardo nei pagamenti, si applicano gli interessi legali.

I costi inerenti al collaudo sono a carico del Richiedente anche qualora lo stesso dovesse avere esito negativo.

Areti prende in consegna gli impianti realizzati dal Richiedente e ne perfeziona l'acquisizione dopo aver completato le attività di propria competenza.

Areti comunica altresì al Richiedente l'avvenuto completamento dei lavori e la disponibilità all'attivazione della connessione, segnalando gli eventuali ulteriori obblighi a cui il Richiedente deve adempiere affinché la connessione possa essere attivata.

Infine, areti segnala a Terna mediante GAUDI', il completamento dell'impianto per la connessione. Qualora il Produttore non si renda disponibile per la cessione dell'impianto di rete per la connessione, areti:

- invia, con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento, un primo sollecito. Il Richiedente, qualora intenda contestare il contenuto dell'atto di cessione, può avvalersi della procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della Delibera dell'Autorità 188/2012/E/com secondo le modalità ivi previste;
- decorsi tre mesi dal sollecito di cui al punto precedente o qualora l'Autorità non accolga l'eventuale reclamo presentato ai sensi della Delibera dell'Autorità 188/2012/E/com, invia, con modalità che ne attestino l'avvenuto ricevimento, un ulteriore ultimo sollecito prevedendo che l'impianto di produzione possa essere disconnesso nel caso in cui il Richiedente continui a non rendersi disponibile per completare la cessione;
- decorsi ulteriori tre mesi da predetto ultimo sollecito, disconnette l'impianto di produzione dalla propria rete fino al perfezionamento dell'atto di cessione/acquisizione delle opere realizzate.

Durante il periodo che intercorre tra la data di avvio della procedura di risoluzione delle controversie ai sensi della Delibera dell'Autorità 188/2012/E/com e la data della relativa conclusione, le tempistiche sopra richiamate si intendono sospese.

7. COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI RETE

Qualora il Richiedente si avvalga della realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, l'esercibilità della stessa è sottoposta al corretto collaudo della realizzazione effettuata e al pagamento dei corrispettivi di collaudo. L'attività di collaudo è finalizzata alla verifica della rispondenza dell'impianto di rete alle soluzioni tecniche convenzionali, compresi gli standard e le specifiche tecniche di progetto adottate da areti.

Il collaudo, consistente in un complesso di prove funzionali e di verifiche su opere, lavori e interventi eseguiti dal Richiedente, è a cura di areti e/o di terzi espressamente incaricati dalla stessa, e avverrà in contraddittorio con il Richiedente la connessione. L'attività di collaudo prevede le seguenti attività:

a) Verifiche documentali

Costituiscono le attività di verifica della documentazione presentata dal Richiedente, finalizzate ad accertarne la rispondenza alla soluzione tecnica indicata nel preventivo ovvero nella

soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), alle prescrizioni autorizzative e agli standard tecnici di areti;

b) Verifiche in corso d'opera

Costituiscono le verifiche effettuate durante la realizzazione da parte del Richiedente secondo quanto previsto e definito e finalizzate alla verifica della conformità della realizzazione effettuata in modo regolare e corretto, anche in funzione dei materiali utilizzati, e con particolare riferimento alle opere per quali non sia possibile effettuarne la verifica ex-post;

c) Collaudo finale

Costituisce l'attività di collaudo dell'impianto di rete per la connessione effettuato al termine della sua realizzazione anche tramite verifiche e prove tecniche/meccaniche, comprensivo della redazione del verbale di collaudo.

Qualora l'esito del collaudo sia negativo, il Richiedente è tenuto alla realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dell'impianto di rete per la connessione.

In caso di collaudo positivo, il Richiedente è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a favore di areti della durata di dieci anni a partire dalla data di collaudo, a copertura degli impianti realizzati, in considerazione degli eventuali vizi occulti non rilevabili in fase di collaudo.

8. CONSEGNA DEGLI IMPIANTI DI RETE

La presa in carico degli impianti di rete realizzati in proprio dal Richiedente è formalizzata tra le parti, a mezzo "Verbale di consegna degli impianti" e del Regolamento di esercizio/Contratto di connessione, con dettagliata indicazione delle seguenti informazioni:

- Punto di confine della connessione;
- Caratteristiche e tarature delle protezioni;
- Assetto normale del collegamento, manovre d'esercizio e personale autorizzato;
- Esercizio dei gruppi di generazione;
- Programmazione annuale dei lavori di manutenzione sugli impianti;
- Esercizio degli impianti in stato di emergenza;
- Manovre di messa fuori servizio per lavori/guasti;
- Modalità di accesso agli impianti e alle apparecchiature;
- Complessi di misura;
- Apparecchiature per il monitoraggio;
- Modalità di comunicazione tra le Parti e riferimenti telefonici del personale referente.

9. ATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE

areti provvederà a comunicare al Richiedente le possibili date per l'appuntamento finalizzato all'attivazione dell'impianto di produzione entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dall'ultima tra:

- La data di attivazione su GAUDÌ dello stato di "UP Abilitata ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio" e "Impianto Abilitato ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio";
- La data di ricevimento dei documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo, trasmessi dalla società di vendita (art. 10 comma 11 del TICA).

areti, all'atto dell'attivazione della connessione, redigerà il verbale di attivazione (o di mancata attivazione) della connessione.

10. RICHIESTE DI CONNESSIONE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI POTENZA INFERIORE A 800W DIVERSI DA IMPIANTI PLUG & PLAY

Ai fini della connessione alla propria rete di un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W il richiedente può avvalersi della Comunicazione Unica³ prevista dal TICA. In questo caso gli eventuali lavori svolti dall'impresa distributrice ai fini della connessione sono sempre classificati come "lavori semplici". Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione Unica areti :

- nei soli casi in cui l'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W sia connesso tramite un punto di connessione dotato di un misuratore che a seguito di un intervento di riprogrammazione possa essere abilitato alla rilevazione sia dell'energia elettrica immessa che dell'energia elettrica prelevata, effettua la riprogrammazione del misuratore bidirezionale al fine di attivare la rilevazione dell'energia elettrica immessa in rete dall'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W;
- procede al censimento dell'impianto di produzione nel sistema GAUDÌ secondo le modalità definite da Terna;
- comunica al produttore e al cliente finale titolare del punto di connessione il codice CENSIMP del proprio impianto di produzione.

L'inserimento dei dati afferenti all'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W nel sistema GAUDÌ è effettuato da areti, sulla base del mandato con rappresentanza a essa conferito ai sensi della Comunicazione Unica.

A tal fine, areti inserisce nel sistema GAUDÌ lo schema elettrico unifilare qualora richiesto come allegato della Comunicazione Unica.

Avvalendosi della Comunicazione Unica al fine di connettere un impianto di produzione di potenza inferiore a 800W, il richiedente:

- non deve sottoscrivere alcun contratto di dispacciamento;
- può immettere in rete l'energia elettrica eccedentaria rispetto alle necessità di autoconsumo, purché nei limiti massimi della potenza installata e comunque nei limiti di una potenza inferiore a 800 W;
- rinuncia a qualsiasi remunerazione in relazione alla energia elettrica immessa in rete.

A seguito dell'invio della Comunicazione Unica il richiedente acquisisce il diritto a immettere energia elettrica nella rete cui l'impianto di produzione è connesso nei limiti della potenza installata e nel rispetto:

- delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di connessione alla rete stabilite dall'Autorità;
- del regolamento di esercizio, qualora previsto dalla normativa vigente;
- delle regole e degli obblighi posti a carico del richiedente contenuti nel Codice di rete;
- delle regole tecniche vigenti e applicabili nei casi specifici.

Le richieste di connessione tramite Comunicazione Unica possono essere presentate esclusivamente nel caso in cui si voglia connettere alla rete elettrica un impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W utilizzando un punto di connessione esistente nel quale:

- è attivo un contratto di fornitura di energia elettrica con potenza già disponibile in prelievo non inferiore alla potenza dell'impianto di produzione da connettere;
- non sono connessi ulteriori impianti di produzione.

La richiesta avviene tramite presentazione sul portale GeCa della sola Comunicazione Unica per gli

³ La Comunicazione Unica è una modalità semplificata con la quale può essere richiesta la connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi per un impianto di produzione che soddisfa i requisiti di cui al comma 6ter.1 del TICA e per il quale il richiedente decide di avvalersi di un iter di connessione semplificato a fronte della rinuncia a usufruire di una remunerazione per l'eventuale energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto oggetto della richiesta di connessione.

impianti Plug&Play (P&P)⁴ di potenza fino a 350 W, mentre con Comunicazione Unica e documentazione di seguito elencata, per gli impianti di potenza superiore a 350 W ed inferiore a 800 W:

- lo schema elettrico unifilare definitivo dell'impianto di produzione, con evidenza dei generatori, degli eventuali inverter, dei dispositivi generali e dei dispositivi di sezionamento, e le modalità di connessione del medesimo impianto alla rete, secondo le Norme CEI applicabili;
- la dichiarazione di conformità dell'impianto di produzione alla regola dell'arte ai sensi della vigente normativa;
- la dichiarazione di conformità di eventuali dispositivi di conversione statica e di interfaccia installati;
- il regolamento di esercizio sottoscritto dal Produttore⁵.

Le richieste di modifica della connessione esistente al fine di effettuare interventi di potenziamento degli impianti di produzione di potenza inferiore a 800 W, possono essere presentate con le medesime modalità, a condizione che la potenza nominale finale a completamento degli interventi di potenziamento sia inferiore a 800 W.

L'invio della Comunicazione Unica ad areti, completa degli allegati suindicati, costituisce titolo abilitante per la connessione e l'attivazione dell'impianto di produzione di potenza inferiore a 800 W.

Nessuna altra attività è richiesta al fine di connettere l'impianto di produzione alla rete con obbligo di connessione di terzi, fermo restando che qualora il Richiedente non coincida con il cliente finale titolare del punto di connessione, alla Comunicazione Unica essere allegato il relativo mandato per la presentazione della richiesta di connessione nel punto di connessione esistente.

Per le richieste di connessione presentate tramite Comunicazione Unica non è previsto il pagamento di alcun corrispettivo.

Il soggetto Richiedente riveste la qualifica di Produttore di energia elettrica.

II. CORRISPETTIVI PER LE RICHIESTE DI CONNESSIONE

II.1 CORRISPETTIVO PER L'OTTENIMENTO DEL PREVENTIVO

Il corrispettivo dovuto per l'ottenimento del preventivo è in funzione della potenza richiesta, come di seguito indicato.

Potenza in immissione richiesta (kW)	Corrispettivo (Euro)
fino a 6 kW	30
superiori a 6 kW e fino a 10 kW	50
superiori a 10 kW e fino a 50 kW	100
superiori a 50 kW e fino a 100 kW	200
superiori a 100 kW e fino a 500 kW	500
superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW	1500
superiori a 1.000 kW	2500

⁴ Impianto di produzione "Plug & Play" è un impianto di produzione di potenza attiva nominale inferiore o uguale a 350 W che risulta completo e pronto alla connessione diretta tramite spina a una presa dedicata e visivamente identificabile rispetto alle altre prese all'interno dell'impianto elettrico dell'unità di consumo. Tale impianto di produzione e il relativo impianto di utenza sono realizzati secondo quanto definito dalla Norma CEI 0-21.

⁵ Il Regolamento di esercizio conforme a quanto previsto dall'Allegato G bis alla Norma CEI 0-21 è disponibile sul sito internet della società.

11.2 CORRISPETTIVO LA CONNESSIONE

Il corrispettivo per la connessione è variabile in funzione della tipologia di impianto.

Nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel caso di centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 387/03, e nel caso di impianti cogenerativi ad alto rendimento che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione 42/02 e relative verifiche, il corrispettivo per la connessione, espresso in Euro, è pari a:

$$(1) C = \min\{A, B\}$$

dove le quantità A e B sono date da:

$$(2a) A = CP_A \cdot P + CM_A \cdot P \cdot D_A + 100$$

$$(2b) B = CP_B \cdot P + CM_B \cdot P \cdot D_B + 6.000$$

I termini che compaiono nelle espressioni di A e B sono così definiti:

$$CP_A = 35,00 \text{ Euro/ kW}$$

$$CM_A = 90,00 \text{ Euro/(kW . km)}$$

$$CP_B = 4,00 \text{ Euro/ kW}$$

$$CM_B = 7,50 \text{ Euro/(kW . km)}$$

P è la potenza ai fini della connessione espressa in kW

D_A è la distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di

trasformazione media/bassa tensione del gestore di rete in servizio da almeno cinque anni, espressa in km con due cifre decimali

D_B è la distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina stazione di trasformazione alta/media tensione (oppure AAT/MT) del gestore di rete in servizio da almeno cinque anni, espressa in km con due cifre decimali.

Nel caso di nuova connessione in cavo interrato, i corrispettivi CM_A e CM_B di cui sopra sono moltiplicati per 2, ossia $CM_A = 180,00 \text{ Euro/(kW km)}$ e, rispettivamente, $CM_B = 15,00 \text{ Euro/(kW km)}$. Nel caso di nuova connessione, qualora la linea sia in parte in cavo interrato e in parte in linea aerea, il corrispettivo per la connessione, espresso in Euro, è pari a:

$$(3) C = \min\{A, B\}$$

dove le quantità A e B sono ora date da:

$$(4a) \quad A = CP_A \cdot P + CM_A \cdot P \cdot D_A \cdot \frac{D_{aereo}}{D_{totale}} + 2 \cdot CM_A \cdot P \cdot D_A \cdot \frac{D_{cavo}}{D_{totale}} + 100$$

$$(4b) \quad B = CP_B \cdot P + CM_B \cdot P \cdot D_B \cdot \frac{D_{aereo}}{D_{totale}} + 2 \cdot CM_B \cdot P \cdot D_B \cdot \frac{D_{cavo}}{D_{totale}} + 6.000$$

I termini che appaiono nelle due relazioni precedenti hanno il significato sopra definito, cui si aggiunge:

D_{cavo} è la lunghezza reale della linea di connessione realizzata in cavo interrato

D_{aereo} è la lunghezza reale della linea aerea di connessione

D_{totale} è la lunghezza reale della linea di connessione, pari alla somma di D_{cavo} e di D_{aereo}

Nel caso di adeguamento di una connessione esistente, qualora la linea sia in parte in cavo interrato e in parte in linea aerea, il corrispettivo per la connessione, espresso in Euro, è dato dalle relazioni (3), (4a) e (4b), ad eccezione del fatto che i corrispettivi CM_A e CM_B non vengono moltiplicati per due.

Nei casi di richieste di connessione di impianti di produzione che non siano raggiungibili con strada percorribile da automezzi o che siano separati dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna, e per cui occorre realizzare una nuova connessione, i corrispettivi CM e CP sono moltiplicati per tre.

Il corrispettivo per la connessione viene versato dal Richiedente ad areti:

- a) per il 30% all'atto di accettazione del preventivo, anche nel caso in cui il Richiedente manifesti di voler realizzare in proprio la connessione;
- b) per il 70% all'atto della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione.

Se il corrispettivo per la connessione è inferiore o uguale a 2.000 Euro, deve essere versato interamente all'atto di accettazione del preventivo.

Per gli impianti di cogenerazione ai quali sia stato applicato il corrispettivo convenzionale di cui al presente paragrafo, il Richiedente osserva gli adempimenti previsti dall'art. 12.7 TICA.

Per le centrali ibride alle quali sia stato applicato il corrispettivo convenzionale di cui al presente paragrafo, il Richiedente osserva gli adempimenti previsti dall'art. 12.8 del TICA.

Per gli impianti AT il corrispettivo, variabile in funzione della tipologia di impianto (in riferimento alla relativa sostenibilità ambientale), è indicato nella tabella seguente, nella quale la potenza elettrica è espressa in kW e gli importi in Euro.

Tabella 1 – Corrispettivo per la connessione AT

Tipologia di impianto di produzione di energia elettrica	Corrispettivo (P = potenza ai fini della connessione)
Impianti alimentati da fonti rinnovabili	1.250 Euro + 0,25[Euro/kW]×P[kW], con il massimo di 25.000 Euro
Impianti cogenerativi ad alto rendimento	2.000 Euro + 0,40[Euro/kW]×P[kW], con il massimo di 40.000 Euro
Impianti diversi da quelli sopra detti	2.500 Euro + 0,50[Euro/kW]×P[kW], con il massimo di 50.000 Euro

Al momento dell'accettazione della soluzione per la connessione elaborata da areti, il Richiedente versa il corrispettivo, come di seguito indicato:

Tabella 2 – Pagamento del corrispettivo per la connessione AT

Importo	Modalità di pagamento
Importo complessivo inferiore o uguale a Euro 100.000,00	Il Richiedente versa l'intero importo del corrispettivo in unica soluzione all'accettazione della STMD.
Importo complessivo superiore a Euro 100.000,00	Il Richiedente versa il corrispettivo con una delle seguenti modalità, a propria scelta: a) in anticipo l'intero importo; b) in anticipo una rata di importo pari al 50% e comunque non inferiore a Euro 100.000,00; il saldo all'ultimazione dei lavori per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.

Tabella 3 – Corrispettivo per la connessione⁶

Tipologia di impianto di produzione di energia elettrica	Corrispettivo (P = potenza ai fini della connessione)
Impianti alimentati da fonti rinnovabili (TICA, art. 26.2)	$\max\{0; Ca - Ps\} \times (P/P_M)$ Ca = costi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione Ps = parametro di soglia di cui alla tabella 4 P _M = potenza massima di esercizio dell'impianto di rete per la connessione di cui alla tabella 5
Impianti cogenerativi ad alto rendimento (TICA, art. 27.2)	$Ca \times (P/P_M)$ Ca = costi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione ⁽¹⁾ P _M = potenza massima di esercizio dell'impianto di rete per la connessione di cui alla tabella 5
Impianti diversi da quelli sopra detti (TICA, art. 25.2)	Somma ⁽¹⁾ : a) dei costi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione b) dei costi degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari per la connessione.

⁶ Il corrispettivo, variabile in funzione del tipo di impianto (in riferimento alla sua sostenibilità ambientale), è indicato nella tabella seguente, nella quale le potenze elettriche si intendono espresse in kW e il cos φ di riferimento per il riporto delle potenze apparenti alle potenze attive è pari a 0,90; gli importi sono espressi in Euro.

Tabella 4 – Parametro di soglia

Parametri per la determinazione della soglia per le fonti rinnovabili (Connessioni alla rete AT)	
<i>Plc</i> (parametro per linea in cavo)	100 k€/km (fino ad un massimo di un km)
<i>Pla</i> (parametro per linea aerea)	40 k€/km (fino ad un massimo di un km)
Per composizioni miste (sia in linea aerea che in cavo) il valore massimo di un km è da intendersi una sola volta per l'intera linea. I contributi alla soglia saranno determinati in maniera proporzionale alle effettive lunghezze dei due tratti di linea	

Tabella 5 – Potenza massima di esercizio per l'impianto di rete per la connessione (valori indicativi)

Tensione nominale (kV)	Potenza massima (kVA)
220	230.000 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
150	160.000 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
<p>(1) Valore riferito agli standard attuali, a linee nuove e agli schemi di inserimento considerati più avanti. Negli impianti comprendenti cavi, conduttori o apparecchiature conformi a standard usati in passato, o linee di costruzione non recente, la potenza massima sarà calcolata di volta in volta.</p> <p>(2) Il valore è riferito a parti di impianto utilizzabili anche da altre utenze. Per impianti dedicati, o parti di impianto dedicate, la potenza massima in kW coincide con la potenza ai fini della connessione.</p>	

11.3 CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' INERENTI I PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Nelle tabelle seguenti sono riportati i corrispettivi⁷ spettanti ad areti per la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione ovvero per la gestione diretta dell'iter di autorizzazione.

⁷ Il corrispettivo è determinato secondo il criterio della totale copertura dei costi, diretti e indiretti, effettivamente sostenuti da areti per lo svolgimento di tutte le attività richieste per la gestione del procedimento.

Inoltre, allo scopo di evitare di dover eseguire di volta in volta la puntuale registrazione dell'effettivo impegno di personale e dei costi esterni, il corrispettivo è predeterminato facendo riferimento ad un tempo medio presunto delle singole prestazioni e a un costo orario medio del personale.

Tabella 6 – Linee MT

Descrizione della prestazione	Linee in cavi MT		Linee aeree MT	
	Parte fissa (Euro)	Parte variabile (Euro/km)	Parte fissa (Euro)	Parte variabile (Euro/km)
Corrispettivo per la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico	3.100	1.000	3.400	1.600
Corrispettivo per la gestione dell'iter di autorizzazione	4.400	1.000	4.600	1.600
Corrispettivo per la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento di autorizzazione	3.100	1.000	3.400	1.600

Tabella 7 – Linee BT

Descrizione della prestazione	Linee in cavi BT		Linee aeree BT	
	Parte fissa (Euro)	Parte variabile (Euro/km)	Parte fissa (Euro)	Parte variabile (Euro/km)
Corrispettivo per la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico	2.000	–	3.400	–
Corrispettivo per la gestione dell'iter di autorizzazione	3.200	–	4.600	–
Corrispettivo per la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento di autorizzazione	2.000	–	3.400	–

Tabella 8 – Corrispettivo per la gestione dell'iter di autorizzazione per impianti AT

Descrizione della prestazione	Importo (Euro)
Corrispettivo per la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione (art. 21.2 e 21.9 del TICA)	15.000
Corrispettivo per la gestione dell'iter di autorizzazione (art. 21.7 del TICA)	20.000

Gli importi indicati nella precedente tabella non comprendono il costo della valutazione di impatto ambientale (VIA) o documento equivalente (studio di inserimento paesaggistico, valutazione ambientale preventiva, ecc.). Se areti predispone detta documentazione, il Richiedente deve versare un corrispettivo aggiuntivo di importo pari a Euro 12.000.

Valgono le seguenti precisazioni.

- a) Gli importi indicati nelle precedenti tabelle 6 e 7 non comprendono la valutazione di impatto ambientale o documento equivalente (studio di inserimento paesaggistico, valutazione ambientale preventiva, ecc.). Se il gestore di rete predispone detta documentazione, il Richiedente riconosce al medesimo gestore un corrispettivo aggiuntivo di importo pari a Euro $3.800 + 1.300 \times L$, essendo L la lunghezza complessiva di linea a semplice terna o, comunque, la lunghezza di terna di conduttori costituente un collegamento autonomo, determinata come indicato alla seguente lettera b).
- b) La parte variabile del corrispettivo (Euro/km) si applica per ogni km, o frazione maggiore o uguale a 500 m, oltre il primo km. Si fa riferimento alla lunghezza complessiva di linea a semplice terna o, comunque, alla lunghezza di terna di conduttori costituente un collegamento autonomo.
- c) Per la rete BT si ipotizza che la lunghezza complessiva sia inferiore a 1,5 km.

Gli importi non tengono conto di eventuali maggiori oneri economici derivanti da ulteriori attività che possono essere prescritte dai competenti uffici degli enti tutori del territorio, quali ad es. sondaggi e rilievi archeologici, indagini strumentali quali rilievi topografici o altro. Detti maggiori oneri economici, qualora sostenuti in ordine al procedimento di autorizzazione, si sommano agli importi sopra indicati e sono a carico del Richiedente. In tal caso areti fornisce al Richiedente adeguate informazioni e la giustificazione della spesa aggiuntiva.

Nel caso in cui sia necessario effettuare delle modifiche sugli impianti di rete esistenti, gli importi relativi saranno oggetto di specifiche valutazioni.

11.4 CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' DI COLLAUDO

Le attività di collaudo dell'impianto di rete per la connessione, sono suddivise in tre fasi, per le quali nel prospetto seguente si riportano i tempi ed i relativi costi orari previsti.

Attività	N° ore previste (h)	Costo orario personale (€/h)	Costo (€)
Verifica documentale	12	50	600
Verifica in corso d'opera	16	50	800
Collaudo finale	12	50	600

L'ammontare del corrispettivo di collaudo, determinato a preventivo, è comunicato al Richiedente, in esito alla richiesta di esecuzione in proprio, da parte del Richiedente stesso, delle opere di rete per la connessione.

Con riferimento alle connessioni AT, il corrispettivo è stabilito nella misura fissa di 10.000 Euro. Il corrispettivo è dovuto anche nel caso in cui le opere realizzate dal Richiedente risultino non collaudabili.

Il versamento del corrispettivo è effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'affidamento del collaudo.

12. PAGAMENTO FATTURE

Il Richiedente ha l'obbligo di effettuare il pagamento di ogni fattura entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa. In caso di ritardo si applicano gli interessi di mora nella misura di legge.

Tutti gli importi indicati nel presente documento si intendono al netto di IVA. Il Richiedente è soggetto all'IVA nella misura di legge.

13. FIDEIUSSIONE

Le disposizioni di cui al presente punto si applicano qualora areti esegua in tutto o in parte i lavori per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione (areti esegue in ogni caso, se necessari, i lavori sulle reti elettriche esistenti strettamente necessari per soddisfare la richiesta di connessione).

Qualora il richiedente non abbia versato per intero il corrispettivo per la connessione all'atto dell'accettazione della STMD, deve presentare una garanzia finanziaria nella forma di fideiussione bancaria in favore di areti, di importo pari alla parte di corrispettivo non ancora versata.

La fideiussione deve essere presentata contestualmente alla stipula del contratto per la connessione, e comunque prima di avviare qualunque attività occorrente all'esecuzione dei lavori, inclusa la progettazione esecutiva e l'esperimento delle procedure per l'affidamento dei lavori medesimi e l'approvvigionamento dei relativi materiali.

La fideiussione deve essere mantenuta per la durata prevista dei lavori per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari ai fini della connessione; essa può essere svincolata solo ad avvenuto versamento dell'intero importo dovuto dal richiedente ad areti, quale corrispettivo per la connessione e dopo l'attivazione della connessione medesima.

La fideiussione è costituita con esplicito riferimento all'impianto di produzione oggetto della richiesta di connessione e alle opere da realizzare per la connessione. La fideiussione è prestata "a prima richiesta" con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cod. civ. e con l'obbligo per il fideiussore di rinunciare alla decadenza prevista dall'art. 1957 del cod. civ., nonché di effettuare il pagamento senza prova del danno entro 15 giorni dalla richiesta formulata da areti.

In caso di ritardo nella realizzazione degli impianti per la connessione per causa non imputabile ad areti, il richiedente deve rinnovare la fideiussione prima della naturale scadenza e per un periodo di tempo commisurato ai lavori restanti e alle ragionevoli previsioni circa la relativa durata. In caso di mancato rinnovo della fideiussione, areti può procedere all'escussione della fideiussione stessa, ovvero sospendere i lavori.

areti può escutere la fideiussione nel caso in cui il richiedente risulti insolvente nel pagamento del corrispettivo per la connessione, nonché nei casi in cui la connessione non venga realizzata nei termini previsti nel contratto per la connessione per causa imputabile al richiedente stesso.

In caso di rinuncia da parte del richiedente, anche in seguito a sopravvenute esigenze di bonifica dei siti, areti ha diritto alla riscossione di una quota della fideiussione, corrispondente alla copertura dei costi fino ad allora sostenuti, al netto dei versamenti già effettuati, aumentati degli eventuali costi che il gestore di rete deve sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità della rete elettrica e/o per ripristinare lo stato dei luoghi (ad es. lo smantellamento di impianti già eseguiti per la connessione).

Qualora la fideiussione non sia sufficiente alla copertura dei costi sostenuti e da sostenere dal gestore di rete, il richiedente è tenuto a corrispondere la differenza al medesimo gestore.

14. SISTEMI DI ACCUMULO

Il Richiedente può presentare una richiesta di connessione che preveda la presenza di sistemi di accumulo.

A tale riguardo, un sistema di accumulo è un impianto (o un gruppo di generazione di un impianto) di produzione, alimentato da fonti non rinnovabili.

In analogia con quanto indicato per le richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica, il Richiedente dovrà registrare in GAUDI' il sistema di accumulo, indicando per una nuova connessione una sola anagrafica (un codice CENSIMP); qualora il sistema di accumulo venga invece installato in aggiunta ad un impianto di produzione già in esercizio, il Richiedente dovrà aggiornare l'anagrafica dell'impianto di produzione inserendo le informazioni previste dall'interfaccia GAUDI', inoltre per quanto riguarda la realizzazione e la connessione occorre rispettare i requisiti richiesti dalle norme CEI vigenti e procedere alla compilazione delle sezioni presenti sul portale GeCa, allegando la relativa documentazione così come indicato nei precedenti articoli.

15. LOTTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE

Qualora il Richiedente abbia necessità di connettere alla rete elettrica un lotto di impianti di produzione può avvalersi delle presenti procedure.

Il lotto di impianti, ai sensi del TICA, è un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione ad alto rendimento ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua. Gli impianti che compongono un lotto devono avere una potenza in immissione richiesta tale da consentire, per ciascuno di essi, l'erogazione del servizio di connessione esclusivamente in bassa o media tensione.

La richiesta di connessione con potenza in immissione inferiore a 10.000 KW è unica per ciascun lotto di impianti di produzione e va presentata ad areti se il lotto insiste nei comuni di Roma e Formello.

Il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo è riferito alla potenza in immissione complessivamente richiesta, pari alla somma delle potenze in immissione richieste per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto.

La richiesta di connessione deve indicare il numero degli impianti che fanno parte del lotto e, per ciascuno di essi, i dati e le informazioni previste nel presente documento per la richiesta di connessione di un singolo impianto. La richiesta evidenzia anche la potenza in immissione complessivamente richiesta, pari alla somma delle potenze in immissione richieste per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto .

areti predispose un unico preventivo che prevede la realizzazione di connessioni separate per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto. Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto è determinato ai sensi del comma 2.4 del TICA, BT x richieste fino a 100 kW; MT per richieste fino a 6.000 kW; per richieste maggiori di 6.000 kW, si applicano le condizioni procedurali ed economiche previste nella Parte IV del TICA, relative alle connessioni alle reti in alta e altissima tensione; nel caso di connessione esistente, il servizio di connessione è erogato al livello di tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già disponibile per la connessione).

Nel caso di lotto di impianti di produzione, l'esercizio della facoltà, da parte del Richiedente, di

realizzare in proprio la connessione, comporta che la realizzazione sia curata dal Richiedente stesso con riferimento a tutte le connessioni del lotto. Tale facoltà può quindi essere esercitata dal Richiedente solo qualora tutte le connessioni del lotto siano effettuate ad un livello di tensione superiore a 1 kV.

Qualora il Richiedente presenti, nell'arco di sei mesi, più richieste di connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica riconducibili alla fattispecie di lotto di impianti di produzione, le tempistiche sono raddoppiate (tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione, tempo di realizzazione della connessione).

16. MODIFICHE ALLO STATO DELLE RICHIESTE DI CONNESSIONE

16.1 VOLTURA DELLA RICHIESTA

Ai sensi dell'art. 35bis del TICA, la richiesta di voltura di una pratica di connessione può essere inviata in qualsiasi fase dell'iter di connessione all'indirizzo: preutenza.connessioniattive@areti.it

Essa deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e deve contenere almeno:

- a) il codice di rintracciabilità della pratica di connessione oggetto di voltura;
- b) il codice CENSIMP dell'impianto di produzione a cui la pratica di connessione da volturare si riferisce, qualora l'impianto sia stato già registrato sul sistema GAUDÌ;
- c) la tipologia di voltura, modificando:
 - il solo soggetto Richiedente, se diverso dal Produttore associato all'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione
 - i. in tal caso è necessario produrre copia del mandato con rappresentanza rilasciato dal Produttore al soggetto subentrante (nuovo Richiedente);
 - il solo soggetto Produttore associato all'impianto di produzione oggetto della pratica di connessione, se diverso dal Richiedente
 - i. in tal caso è necessario produrre copia del mandato con rappresentanza rilasciato dal Produttore subentrante al soggetto Richiedente
 - sia il soggetto Produttore che il soggetto Richiedente (rientrano in tale fattispecie anche le volture in cui il Richiedente e il Produttore coincidono)
 - i. in tal caso è necessario produrre il mandato con rappresentanza al gestore di rete per l'aggiornamento sul sistema GAUDÌ del Produttore associato all'impianto oggetto della pratica di connessione da volturare
- d) la data a decorrere dalla quale si richiede che la voltura abbia effetto;
- e) la dichiarazione del soggetto subentrante di:
 - aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nei contratti già sottoscritti dal soggetto cedente (ad es. il preventivo accettato, il contratto di connessione, il contratto per il servizio di misura)
 - avere la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica
 - avere la titolarità degli atti autorizzativi inerenti la pratica in oggetto già rilasciati dalle competenti autorità;
- f) la dichiarazione del soggetto cedente recante il nulla osta necessario per poter concludere positivamente la voltura a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura e concordata con il subentrante;
- g) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo a copertura degli oneri amministrativi.

Areti, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di voltura, verifica la completezza e la correttezza dei dati forniti.

In caso di esito positivo, provvede a comunicare quanto segue:

- al soggetto subentrante, che il processo di voltura della pratica di connessione si è concluso positivamente e che, a decorrere dalla data indicata nella richiesta di voltura, ne acquisisce la titolarità della pratica;
- al soggetto cedente la pratica di connessione oggetto di voltura non è più nella sua titolarità.

Areti, provvederà inoltre ad operare le opportune registrazioni nel sistema Gaudi.

In caso, invece, di esito negativo delle verifiche svolte sulla richiesta di voltura, ne fornisce comunicazione al soggetto subentrante e al soggetto cedente, specificandone i motivi.

16.2 RINUNCIA ALLA CONNESSIONE / DISMISSIONE / MESSA IN CONSERVAZIONE DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE

In caso di rinuncia alla pratica di connessione il Richiedente deve formalizzare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da inviare tramite il portale GeCa.

Tale comunicazione può essere inoltrata:

- prima dell'invio della Parte II del modello Unico (fine lavori);
- prima dell'accettazione del preventivo.

In caso di richiesta di dismissione / messa in conservazione dell'impianto di produzione il Richiedente deve formalizzare la richiesta inviando all'indirizzo mail preutenza.connessioniattive@areti.it una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredata da copia del proprio documento di identità, attestante l'avvenuta comunicazione a Terna della richiesta di dismissione.

17. NORME DI RINVIO E FORO COMPETENTE

Tutto ciò che non è espressamente disciplinato dalle presenti MCC e dal TICA è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Per eventuali controversie inerenti le presenti MCC, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

18. INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e ss.mm.ii., areti informa che i dati personali acquisiti al momento della richiesta di connessione e nelle fasi successive del rapporto, saranno trattati al fine di consentire lo svolgimento di tutte le attività volte alla realizzazione della connessione. I dati saranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente e, il conferimento dei dati da parte del Richiedente la connessione, non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornirli comporterà l'impossibilità di dare corso alle attività.

Il trattamento dei dati personali avrà luogo mediante strumenti informatici, telematici o manuali, per le citate finalità, in modo lecito e secondo correttezza, e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Per alcune attività funzionali e/o collegate alla erogazione del servizio di connessione alle reti, i medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni competenti, nonché a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o

disposizioni dell'Autorità. Per le attività inerenti alla gestione del rapporto commerciale, i dati potranno essere raccolti e trattati, per conto di areti, da altra società del Gruppo Acea Spa o da società esterna.

I dati potranno altresì essere comunicati:

- a) ad altri soggetti che svolgono per conto di areti incarichi specifici per finalità gestionali (ad es. servizi di pagamento ed esattoria, controllo frodi, recupero crediti, attività operative di supporto, attività di consulenza, indagini sul grado di soddisfazione della clientela, ecc.);
- b) a società o professionisti che svolgono per conto di areti attività tecniche (servizi di ingegneria, ecc.).

Titolare del trattamento dei dati personali è areti, con sede legale in piazzale Ostiense 2, 00154 Roma.

19. RIFERIMENTI ARETI

areti@pec.aret.it per comunicazioni relative ad aspetti tecnici e/o operativi.

preutenza.connessioniattive@aret.it comunicazioni relative ad aspetti commerciali.

20. Allegati

I seguenti Allegati, disponibili sul sito internet www.aret.it, sono parte integrante delle presenti MCC.

- **Allegato 1** - Costi medi unitari delle soluzioni tecniche convenzionali
- **Allegato 2** – Costi medi unitari per le connessioni AT
- **Allegato 3** - Specifica tecnica sulla misura
- **Allegato 4** – Prescrizioni per la progettazione e realizzazione degli impianti di rete per la connessione a cura del Richiedente
- **Allegato 5** – Criteri per l'installazione e la gestione dei complessi di misura di energia elettrica relativi agli impianti di produzione connessi alla rete BT/MT/AT di areti SpA